

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

ART. 15-16 REGOLAMENTO DI PROCEDURA MEDIAMO ADR SRL

INDENNITA' DI MEDIAZIONE (art.16 D.M. 180/2010, come modificato dal DM 139/2014). L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione viene definito indennità di mediazione. L'indennità di mediazione comprende le SPESE DI AVVIO del procedimento e le SPESE DI MEDIAZIONE. Per le spese di avvio è dovuto, da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito del Primo Incontro preliminare di programmazione.

Le spese di mediazione vengono determinate in base al valore della lite così come riportato nella Tabella delle Indennità allegata al presente Regolamento (Allegato A) e comprende i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore. Rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella allegata:

- a) può essere aumentato in misura non superiore al 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
- d) è ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'art. 5, co.1, del D.lgs.28/2010 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Le spese di mediazione sono corrisposte all'Organismo nella misura del 50% prima del Primo Incontro di mediazione, e per il restante 50% prima della stesura del Verbale conclusivo del procedimento, da parte di tutti i partecipanti al tentativo.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

QUANTIFICAZIONE DOMANDA: Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. La qualificazione del rapporto è onere della parte che deposita la domanda. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento fatti comunque salvi gli incrementi e le diminuzioni previsti dal medesimo Regolamento.

ALLEGATO A

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

(art.17 co.4 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - art. 16 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i.)

L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione viene definito INDENNITÀ DI MEDIAZIONE.

L'indennità di mediazione comprende le SPESE DI AVVIO del procedimento e le SPESE DI MEDIAZIONE. Per le spese di avvio è dovuto, da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito del Primo Incontro preliminare di programmazione.

A) SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione devono essere versate per nella misura del 50% prima del Primo Incontro di mediazione, e per il restante 50% prima della stesura del Verbale conclusivo del procedimento, da parte di tutti i partecipanti al tentativo, al netto delle eventuali integrazioni previste al punto 3, e comprende l'onorario del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

1) TABELLA DELLE INDENNITÀ IN CASO DI ADESIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:

Valore della lite	Spese per ciascuna parte	
	VOLONTARIA	OBBLIGATORIA
Fino a € 1.000,00	€ 65,00 (+ IVA)	€ 43 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+ IVA)	€ 87 (+ IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+ IVA)	€ 160 (+ IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+ IVA)	€ 240 (+ IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+ IVA)	€ 400 (+ IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+ IVA)	€ 665 (+ IVA)

da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+ IVA)	€ 1.000 (+ IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+ IVA)	€ 1.900 (+ IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+ IVA)	€ 2.600 (+ IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+ IVA)	€ 4.600 (+ IVA)

1. Per mediazione obbligatoria si intendono le materie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, ex art.5 D.Lgs 28/2010 e s.m.i.

2. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

3. Per ciascuno scaglione di riferimento, l'importo previsto:

- a) **può** essere aumentato in misura non superiore al 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) **deve** essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione;
- c) **deve** essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.

2) IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE AL TENTATIVO ALL'ESITO DEL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE DELLA PROCEDURA (IN MATERIA OBBLIGATORIA).

Nulla è dovuto per l'organismo di mediazione, ex art.17 co.5-bis D.Lgs 28/2010 e s.m.i.